CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

D.lgs. 81/08

RUOLO DEL PREPOSTO

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

a cura di Giuliano Pancaldi

D.LGS. 81/08

TITOLO I
Capo III

Sezione II –Valutazione dei rischi

Articolo 28 –Oggetto della valutazione dei rischi

Articolo 29 –Modalità di effettuazione della valutazione

Articolo 30 –Modelli di organizzazione e di gestione

CITAZIONE

Il Testo Unico ribadisce il modello compartecipativo, sinergico, consultivo, dialettico nell'attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione protezione aziendale, nonché la dinamicità intrinseca dell'attività valutativa ...

PierguidoSoprani **(ISL n. 5/08)**

PREVENZIONE (art.2 lettera n)

«Prevenzione»:

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Definizioni

- **dall'articolo 2**
  - **«pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;*(fattore di rischio, agente pericoloso)*
  - **«lavoratore»: persona che,** indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro** pubblico o privato,…
- **dall'articolo 69**
  - c) **zona pericolosa:qualsiasi zona** all'interno ovvero in prossimitàdi una attrezzatura di lavoro **nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;**
  - **d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;**

Definizioni art. 2

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione,
la cui osservanza non sia obbligatoria; (UNI-EN-ISO-CEI-CEN-Cenelec-IEC)

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamentee finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ...

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti da Ministeri, Regioni, ISPESL e approvati in sede di Conferenza permanente ...

Richiami da norme
UNI EN ISO EN 12100

3.1.12 rischio:

Combinazione della **probabilità** di **accadimento** di un danno e della **gravità** di quel danno.

3.13 valutazione del rischio:

Processo complessivo che **comprende un'analisi** del rischio e **una ponderazione del rischio.**

Definizioni secondo UNI EN ISO 12100 -1

3.14 analisi del rischio:
Combinazione della determinazione dei limiti della macchina, dell'identificazione del pericolo e della stima del rischio.

3.15 stima del rischio:
Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento.

3.16 ponderazione del rischio:
Giudizio destinato a stabilire, sulla base dell'analisi del rischio, che gli obiettivi di riduzione del rischio sono raggiunti.

3.17 adeguata riduzione del rischio:
Riduzione del rischio almeno in conformità ai requisiti legali in considerazione dell'attuale stato dell'arte.

Definizioni: Articolo 15 Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela …sono:

a)**la valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;

b)**la programmazione della prevenzione,** mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) **l'eliminazione dei rischi e,** …, la loro riduzione al minimo **in relazione alle conoscenze** acquisite in base al **progresso tecnico**;

La valutazione dei rischi – Definizione (art.2)

***q)* «valutazione dei rischi»:**
valutazione globale e documentata
di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione
in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad
individuare le adeguate misure
di prevenzione e di protezione e
elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza;

IL RISCHIO Art. 2 lettera “s”

«rischio»:
Probabilità di raggiungimento
del **livello potenziale di danno**
nelle **condizioni di impiego o di esposizione**
ad un **determinato fattore o agente**
(pericolo) oppure alla loro combinazione;

La valutazione dei rischi (art.28)

Dalle definizioni di rischio e di valutazione dei rischi
Si può ritenere che la valutazione dei rischi sia

un processo globale, continuo e documentato, durante il quale **vengono individuati gli eventi che possono arrecare danno ai lavoratori esposti ai pericoli** presenti nell'ambito della organizzazione in cui prestano la loro attività.

Valutando quindi probabilità e gravità di tutti i rischi potenziali ad esso associati.

La valutazione dei rischi (art.28)

Devono essere valutati tutti i rischi
Sono ora parte integrante della valutazione:

- **la scelta delle attrezzature di lavoro** (macchine, impianti, utensili, attrezzi …DPI);
- **la scelta delle sostanze e dei preparati;**
- **la sistemazione dei luoghi di lavoro;**
- **la valutazione delle interferenze nel caso di lavori in appalto (ex art. 26 c. 3) - DUVRI**

La valutazione dei rischi (art. 28)

Viene dato esplicito risalto:
Ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui:

– rischi correlati allo **stress lavoro-correlato** (EU 8/10/2004);

– rischi riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza** (DLgs151/ del 26/03/01);

– rischi connessi con le **differenze di genere, età, provenienza** da altri paesi.

– rischi connessi alla tipologia contrattuale.

La valutazione dei rischi (art.28)

Il documento, redatto a conclusione della valutazione dei Rischi…….e **contenere:**

a) **Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi** in cui siano specificati **i criteri adottati per la valutazione …..;**

a) **b) Le misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI** individuati;

c) **il programma delle misure ritenute opportune** per il miglioramento dei livelli di sicurezza;

d) le procedure individuate, ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere aventi adeguate **competenze e poteri;**

La valutazione dei rischi (art.28)

e) Il nominativo del RSPP, RLS, MC che hanno partecipato alla valutazione;

f) Le mansioni che espongono a particola rischi specifici che richiedono una riconosciuta **Capacità professionale, specifica esperienza**, **adeguata formazione e addestramento;**

Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme contenute nei successivi Titoli del decreto.
(es. articoli: 190; 202 ; 209; …e le norme di buona tecnica esplicitamente previste …es. allegato XLI)

3 – bis) In caso di costituzione nuova Impresa VDR entro 90 gg.da inizio attività

Modalità d'effettuazione della valutazione dei rischi (art.29)

IL RSPP e il MC (ove previsto) collaborano con il D.L. per l'effettuazione della valutazione;

IL RLS è preventivamente consultato …;

La valutazione e il relativo documento devono essere **rielaborati in occasione**:

- di **modifiche del processo produttivo** o **dell'organizzazione del lavoro** significative
- **in relazione al grado di evoluzione** della **tecnica**, della **prevenzione** e della **protezione**
- a seguito di **infortuni significativi**
- quando i risultati della **sorveglianza sanitaria ne** evidenzino la necessità.

RIELABORAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLE CAUSALI

RISCHI

- CHIMICI
- FISICI
- BIOLOGICI
- MECCANICI
- PSICOLOGICI
- ERGONOMICI
- ORGANIZZATIVI

R = P x D

PROBABILITA'

MAGNITUDO

Che si verifichi un danno

Del danno

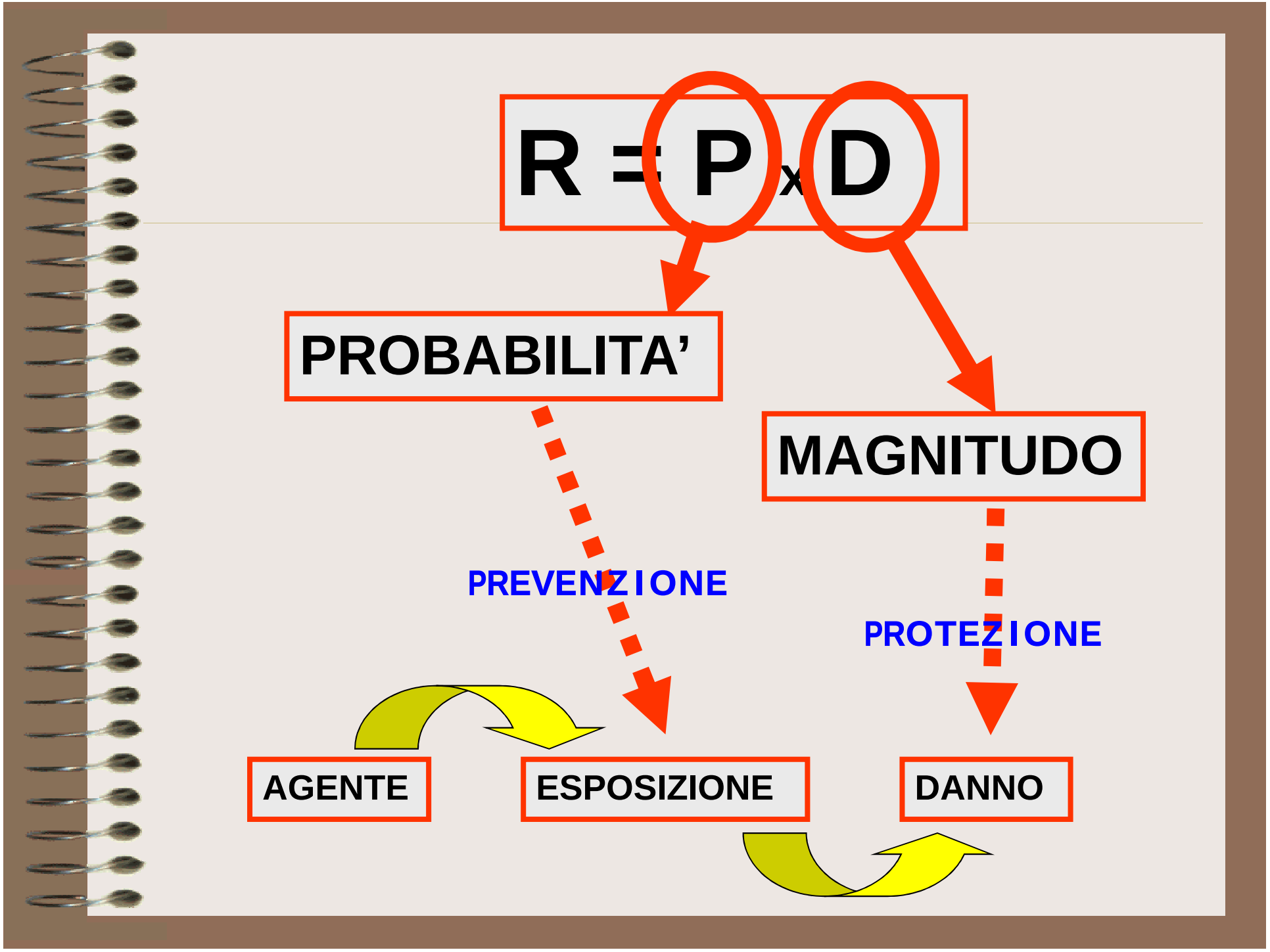
R = P x D
PROBABILITA'
MAGNITUDO
PREVENZIONE
PROTEZIONE
AGENTE
ESPOSIZIONE
DANNO

LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREVENZIONE

NELL'ORDINE:

1° - eliminazione del rischio
2° - riduzione del rischio
3° - riduzione degli esposti
4° - protezione collettiva
5° - protezione individuale

attrezzatura che agisce su più lavoratori

Aspirazioni localizzate

Sicurezza macchine

attrezzatura indossata dal singolo lavoratore

maschere

guanti

cuffie

LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PROCEDURE

ATTREZZATURE

ADDESTRAMENTO FORMAZIONE

D.P.I.

MACCHINE

D.P.C.

ACCERTAMENTI SANITARI

SEGNALETICA

IL TESTO UNICO…

Il dirigente

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

P.O.S.

- Sistemi di lavoro
- Protezione lavoratori
- SUBAPPALTI ?

IL TESTO UNICO…

Il preposto

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

P.O.S.

- Sistemi di lavoro
- Protezione lavoratori
- Protezione terzi

IL TESTO UNICO…

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature mezzi e dei dispositivi di protezione

GLI INFORTUNI MANCATI

Il verificarsi di un danno significativo è sempre associato al verificarsi di numerose anomalie che producono danni solo lievi o nulli.

Fondamentali ai fini della valutazione dei rischi, i quasi infortuni vanno considerati, al pari degli infortuni veri e propri, indicatori di rischio ne di più ne di meno degli eventi che hanno prodotto infortuni.

GLI INFORTUNI MANCATI

GLI STUDI DIMOSTRANO CHE SU 1.000 INCIDENTI:

- 3 SONO INFORTUNI RILEVANTI
- 88 SONO INFORTUNI MINORI
- I RIMANENTI 899 SONO QUASI INFORTUNI O MANCATI INFORTUNI

- PERTANTO PER OGNI INFORTUNIO GRAVE ACCADONO CIRCA 300 MANCATI INFORTUNI